

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37593-il-cyberbullismo>

Autore: La Corte Giuseppe

Il cyberbullismo

Dalla violenza psico-fisica del mondo reale alla cyberpersecution virtuale

Il cyberbullismo

Dalla violenza psico-fisica del mondo reale alla cyberpersecution virtuale

di Giuseppe La Corte***

Il bullismo è un fenomeno di carattere fisico o verbale che consiste nel minacciare, percuotere e prevaricare con forza l'altro.

Generalmente si distingue il bullismo di tipo fisico, consistente in comportamenti violenti, verbale il cui scopo è quello di denigrare la vittima prescelta e quello indiretto, nella logica di esclusione del soggetto interessato dal gruppo.

Tre sono gli elementi che connotano tale pratica: *l'intenzionalità della condotta*, *l'asimmetria di potere*, nella logica del più forte e *l'abitudine delle condotte*, id est, la ripetizione dei comportamenti aggressivi nel tempo.¹

Anche se la predetta condotta non è prevista come reato ad hoc, si tratta sicuramente di una pratica illecita complessa perché composta da più delitti avvinti dal nesso della abitudine. Ricorrerebbero, infatti, gli estremi della minaccia, delle percosse, e nei casi più gravi delle lesioni, molestia, ingiuria o della diffamazione e del danneggiamento.

Spesso il bullo filma le relative azioni facendole circolare nel web e si vanta nell'aver sfidato e vinto sullo "sfigato", utilizzando una locuzione cara al mondo dei giovani.

I like degli amici possono concorrere ad incoraggiare il reo a commettere ancora quelle biasimevoli condotte.

Possono essere diversi i loci commissi delicti in cui tale fenomeno può concretizzarsi. Generalmente le predette condotte avvengono a scuola, o nei parchi e, ancora più comunemente, nei social network con un semplice click.

Nei casi di un post pubblicato sulla propria bacheca ci sono gli estremi del delitto

¹ **Il Bullismo**, in www.azzurro.it

di diffamazione, aggravata con il mezzo della stampa, ex art.595 co 3 c.p.² Non è necessario, neppure, che venga identificato, *expressis verbis*, il destinatario del post cui lo scritto offensivo si riferisce, essendo ugualmente integrato il reato quand'anche lo stesso possa essere facilmente individuato "*E' sufficiente per la sussistenza del reato che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone*".³

I ragazzi, così come gli adulti, utilizzano quotidianamente i mezzi di telecomunicazione per chattare, caricare foto ed ampliare le proprie conoscenze su fatti di cronaca o di scuola. La piazza virtuale, infatti, sembra essere del tutto priva di regole e di controlli - ma non è così - teatro della commissione di qualsiasi tipo di illecito. Sul punto, i sondaggi parlano chiaro.⁴

Il cyberbullismo consiste in atteggiamenti e comportamenti da parte di qualcuno, finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (e-mail, sms, blog, telefoni cellulari e/o siti web). Le vittime dei bulli virtuali, di genere, sono adolescenti di 11-15 anni, in età scolare che, nella maggior parte dei casi, frequentano la stessa scuola del cyber-persecutore. Alla denigrazione di tipo fisico si è sostituita quella elettronica con indubbi effetti dal punto di vista socio-psicologico.

Al linguaggio del corpo, alle espressioni del viso e agli schiamazzi del malfattore sulla persona offesa ha preso il posto il rumore dei tasti del computer e al divertimento nonsense del bullo ci sono ora i commenti e i like dei suoi "amici".

Rispetto al bullismo nella vita reale, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche peculiari: *l'anonimato, l'indebolimento dei freni inibitori e l'assenza di limiti spazio-temporali.*

² **Cass.16262/2008**

³ Ex plurimis, **Cass.3756/88, 6507/76**

⁴ Nel 2011 il 92,7% dei ragazzi di 11-17 anni usa il cellulare; l'82,7% naviga su internet: Periodo di riferimento: Anno 2011, in www.istat.it

Relativamente al primo requisito, vi è la comune sensazione di chi utilizza -in maniera non troppo avveduta- i social che vi possa essere la paventata possibilità di non lasciare tracce sulla rete telematica, una volta compiuto un illecito. Bisogna, tuttavia, dissentire da codesta communis opinio, in quanto il computer, cui l'autore si è collegato, ha un proprio "nome e cognome" conosciuto come indirizzo IP.⁵

Circa il secondo requisito, generalmente si constata che l'utente online non ha alcun risentimento morale su ciò che scrive. Si ritiene, infatti, che sul proprio profilo si possa scrivere tutto ciò che si pensa, senza alcun rimprovero di tipo etico o morale.

Per ultimo, il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. Pertanto, i confini dell'illecito sono relegati alla connessione alla rete.

Molto efficacemente, come è stato notato "il cyberbullo è un individuo che indossa una sorta di maschera virtuale e che sfrutta questa nuova situazione per compiere atti disinibiti e aggressivi. Egli crede di essere invisibile, impressione condivisa dalla stessa vittima: entrambi, infatti, assumono identità virtuali e nicknames. Se, da una parte, il bullo si crede invisibile e, quindi, non accusabile perché non facilmente scopribile, dall'altra parte, la vittima appare al bullo non come una persona vera e propria, bensì come un'entità semi-anonima e non dotata di emozioni o sentimenti. In altri termini, difetta, nel rapporto tra cyberbullo e cybervictim, la concatenazione di feedback che permetterebbe al bullo di comprendere che la vittima sta soffrendo".⁶

E' bene, a questo punto, comprendere quali siano le condotte costitutive dell'ampia categoria ivi descritta.

Prima fra tutte, la condotta del cyberbullo può consistere nel cybertalking. Con comportamenti ripetuti nel tempo il medesimo molesta la propria vittima in

⁵ L' indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete

⁶ **M. BOSCO**, Il cyberbullismo, aspetti sociologici, in www.altalex.it del 11.04.2012

maniera tale da causarne un turbamento psichico con alterazione della propria vita di relazione. Un delitto analogo, solo che qui è commesso col mezzo del computer, a quello previsto dl 612bis c.p.⁷

Un'ulteriore condotta consiste nella denigration, id est, parlare di qualcuno online e/o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima. Spesso, infatti, tal genere di comportamenti si realizzano nello scrivere post offensivi che vengono letti dagli amici di colui che scrive e del destinatario, con ampia diffusione nel web, anche, eventualmente, attraverso l'utilizzo del tag.

La sostituzione di persona, prevista e punita dall'art. 494 c.p., consiste nel violare l'account di qualcuno, indossare gli abiti di questa persona ed inviare messaggi ad altri per dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne il decoro e la reputazione.

La predetta condotta può estrinsecarsi, anche, attraverso il flaming. Tale attività si realizza nello scrivere messaggi volgari nelle chat o gruppi di discussione per provocarne la lite e il discredito di una persona.

La diffamazione, ex art. 595 c.p., con l'aggravante di cui al comma 3, prevede la lesione dell'onore del decoro di una persona attraverso un messaggio scritto sulla propria bacheca di facebook. Erroneamente si crede che scrivere un post offensivo, ma anonimo, non integri gli estremi di alcun reato, tanto, si dice, non c'è alcun elemento identificativo ricollegabile alla vittima.

Tale ragionamento è il più delle volte difettoso. Secondo ormai un orientamento giurisprudenziale, al fine della diffamazione, sarebbe necessario che il soggetto

⁷ G. LA CORTE, *Quando l'amore finisce e il compagno pubblica foto osè su facebook*: Commento a Cassazione, sez. V penale, n. 12203 del 2015, in www.diritto.it

offeso sia individuabile dagli amici dello scrivente attraverso un' esegesi delle parole utilizzate nel post.⁸

Tali condotte, in dispregio della legge, suscitano un malessere psico-fisico della vittima, un senso di solitudine e di impotenza davanti a quel che è un evento che lo riguarda da vicino dalle conseguenze non più gestibili da solo.

Innanzitutto al preoccupante aumento dei casi di cyber-reati, il MIUR ha emanato una circolare con la quale ha affermato che i social possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete. Gli studenti, infatti, devono essere responsabili della propria sicurezza in rete e, per questo, diventa indispensabile che maturino la consapevolezza che internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e che imparino a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni rischiose.⁹

Anche la recente riforma della scuola prevede, all'art. 3, L.107/2015, lettera l), la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

Il problema, pertanto, è avvertito dal nostro legislatore che, nel principio di inclusione, cui l'istituto scolastico si ispira, è consapevole che le predette condotte, oltre ad essere illecite, costituiscono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi curricolari e non del singolo discente.

Soffermiamoci, adesso, ad analizzare le reazioni della giurisprudenza al fenomeno de quo. Con una recente pronuncia, la Cassazione ha stabilito che “la custodia cautelare in carcere, ordinata nei confronti di imputati minorenni, resisi responsabili di episodi di bullismo, deve sempre essere negata qualora sussistano

⁸ Sul punto, **G. LA CORTE**, Quando si pubblicano frasi offensive della reputazione di una persona sul proprio profilo facebook: Sussiste il reato di diffamazione, nonostante *l'anonimato* della persona offesa? Commento a Cass., I sez. penale, n.16712/2014, in www.diritto.it.

⁹ Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, aprile 2015, in www.miur.it

altre misure cautelari maggiormente adeguate e meno gravose”.¹⁰

Il fatto: Il Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti due studenti indagati per reati vari connessi ad atti di bullismo posti in essere nell'Istituto scolastico che frequentavano.

Il Tribunale sosteneva che le modalità e le circostanze dei fatti illeciti denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. Si osservava, infatti, che il pericolo concreto di reiterazione dei comportamenti criminosi fosse desumibile dalle dichiarazioni rese da uno studente il quale aveva riferito di minacce rivolte in classe ai ragazzi che avevano sporto denuncia. L'Autorità giudicante, quindi, escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rivelarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l'assenza di comportamenti collaborativi negli indagati.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso entrambi gli indagati. Con la predetta pronuncia, i giudici stabilivano che “Se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine all'esigenza di disporre la custodia cautelare per l'inadeguatezza di ogni altra misura”.

Di conseguenza si disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i Minorenni per una nuova valutazione delle esigenze cautelari.

E' bene chiarire, fin da subito, che non si è configurata una situazione premiale di impunità per quegli studenti. Si è trattato solo di bilanciare le esigenze che si volevano perseguire con l'adeguatezza della misura afflittiva del carcere.

Dalle risultanze fattuali, infatti, si legge che i ragazzi, dopo i provvedimenti adottati nei di loro confronti, si era ravveduti e avevano cambiato atteggiamento. Ebbene, altresì, chiarire, ex ante, che non risulta una sconfitta da parte dei ragazzi denunciati. Stanchi dei continui soprusi nei loro confronti hanno deciso di

¹⁰ Cass. 13/10/2010 n. 36659

esercitare un loro diritto sacrosanto di fermare quelli che erano condotte non più tollerabili. Adesso, infatti, attraverso un valido ausilio dell'equipe scolastica, giudiziaria e sociale, i studenti colpevoli verranno seguiti e aiutati per comprendere e risolvere le cause del loro disagio e del loro comportamento.

Esaminiamo, infine, a quale tipo di responsabilità incorrono i genitori e gli educatori scolastici relativamente alle condotte di minore, che integrano la fattispecie illecita di cui si disquisisce, sottoposti alla di loro vigilanza o cura.

Per esporre in maniera più semplice e chiara i profili giuridici della esaminanda responsabilità, partiamo da un caso realmente verificatosi.¹¹

Il fatto: Con atto di citazione un genitore conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, ex art. 2048, II comma c.c., degli insegnanti dell'Istituto scolastico, al risarcimento dei danni patiti dal figlio minore, a seguito delle aggressioni fisiche e/o percosse subite nei mesi di febbraio ad aprile, durante la frequentazione del primo anno scolastico della scuola secondaria di primo grado, da parte di alcuni alunni.

L'articolo 2048 c.c. al II e III comma, recita testualmente che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, prevedendo altresì che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Si tratta di una responsabilità speciale tipizzata nel senso che i predetti soggetti sono presuntivamente responsabili -iuris tantum- a meno che non dimostrino di non avere potuto impedire il fatto c.d. prova liberatoria.

A tal proposito, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la

¹¹ **Tribunale Milano, Sezione civile, Sentenza 7 giugno 2013, n. 8081**

presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.¹²

Il minore, infatti, era stato vittima di bullismo, da febbraio ad aprile, consistito in aggressioni psico-fisiche. Inoltre, sulla base delle testimonianze, è emerso che i docenti sapevano degli screzi esistenti tra l'attore e il minore colpevole e che quest'ultimo era un ragazzo dal carattere tendenzialmente aggressivo.

Il danno subito dall'attore veniva liquidato nella complessiva somma di Euro 125.000,00 oltre interessi.

Se agli insegnanti compete un obbligo di vigilanza e di istruzione per la posizione di garanzia che gli stessi rivestono nella scuola, parimenti, ai genitori compete un obbligo educativo. Una sinergia tra scuola e famiglia può permettere il conseguimento di una soluzione positiva ai problemi creatisi in classe.

Al di là dell'ingente somma cui il Ministero è stato condannato, l'attore potrebbe rivolgersi anche ai genitori del minore bullo per sentirsi riconoscere i danni conseguenti, spettando a chi esercita la responsabilità genitoriale di aver assolto al proprio onere educativo.

Un orientamento della Suprema Corte ammette che la stessa modalità, cui la condotta del minore si è realizzata, è tale da essere di per sé indice

¹² **Cass. 2272/2005** “In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo — obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto presuppone che l'allievo gli sia stato affidato. Pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori”

dell'inadeguatezza dell'educazione impartita dai genitori alla prole.¹³

La prova liberatoria, richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c., per non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere¹⁴, si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa.

Diplomato presso il Liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo con la votazione di 100/100, Dottore magistrale in Giurisprudenza cum laude e menzione alla tesi e alla carriera presso l'Università degli Studi di Palermo, diplomato presso la scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo, con la votazione di 68/70, stagista presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo

¹³ **Cass. 9556/2009** “La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando”

¹⁴ Il minore è considerato capace di intendere e di volere se era in grado di comprendere il significato delle sue azioni al momento in cui ha commesso il fatto. Nel diritto penale, la minore età costituisce causa di non imputabilità di natura fisiologica se il minore è infratredicenne, dai 14 ai 17 il giudice valuterà caso per caso, ed infine, a 18 si è capaci di intendere e volere, salvo infermità di mente. Nel c.c. se il minore è incapace si applica il 2047 “*Danno cagionato dall'incapace*”.